

# **L'etichettatura nel settore della moda** ***focus sulle vendite on-line***

***Il settore moda tra in store & on line: sviluppo di buone prassi a tutela del consumatore e di una concorrenza leale***

***Martedì 22 gennaio 2019***

***Palazzo Turati***

***Milano***

***Antonella Tomassi***





**La correttezza  
delle indicazioni  
e la chiarezza  
dei contenuti  
nell'etichetta  
rappresentano**



gli indicatori della  
serietà del produttore  
e, quindi,  
dell'affidabilità del  
prodotto acquistato.



uno degli strumenti  
più importanti che i  
consumatori hanno a  
disposizione per  
tutelarsi.



**NELLA DEFINIZIONE GENERICA DI  
«SETTORE MODA» RIENTRANO I  
PRODOTTI**

**l'etichettatura è disciplinata a livello  
comunitario**

➤ **tessili**



**Regolamento (UE) 1007/2011**

del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

➤ **calzature**



**Direttiva 94/11/CE**

concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;





Gazzetta ufficiale  
dell'Unione europea

Regolamento (UE) 1007/2011  
Direttiva 94/11/CE

**due atti comunitari nel settore  
del tessile e delle calzature  
che:**

- **Armonizzano le disposizioni divergenti degli Stati Membri**
- **Fissano i requisiti necessari alla loro messa a disposizione sul mercato Comunitario :**
- **Stabiliscono disposizioni in ordine a taluni aspetti dell'etichettatura e del contrassegno in particolare la loro Composizione**



# LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 dicembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-95061 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziactert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziactert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

### SOMMARIO

#### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate

Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale

DECRETO 2 novembre 2017, n. 192

Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto



sono contenute nella  
nuova disciplina  
sanzionatoria prevista dal  
DECRETO LEGISLATIVO N.190  
DEL 15 NOVEMBRE 2017

(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)

**DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017**  
(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)

- **opera un riordino** e aggiornamento della normativa nazionale relativa alle sanzioni per le violazioni concernenti l'etichettatura e la composizione dei **prodotti tessili**, in coerenza con il riordino operato dal **Regolamento (UE) n. 1007/2011**;
- **adotta nuove disposizioni** recanti sanzioni amministrative nel **settore delle calzature** attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 che attua la **direttiva 94/11/CE**



## DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017

(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)

Il nuovo apparato sanzionatorio **ha come obiettivo:**

**Garantire al consumatore** una informazione corretta sulla qualità del prodotto che si intende acquistare, agevolando la libera circolazione delle merci e la valorizzazione dei prodotti che recano una corretta informativa;

**dare certezza della sanzione**

- per gli operatori economici qualunque sia la modalità di vendita anche per le vendite on-line,
- per i controllori;

**rendere omogenee** le sanzioni amministrative tra i due settori;

**Rendere** le sanzioni **proporzionate** alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera.



# IL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 190/2017

## PARTE GENERALE

### Art. 1

individua l'oggetto e l'ambito di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/UE e al regolamento (UE) 1007/2011.

### Art. 2

reca le definizioni da adottare al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.



## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI ALLA DIRETTIVA 94/11/CE - CALZATURE

### Articolo 3 Decreto Legislativo 190/2017

Disposizioni sanzionatorie	Disposizioni violate della Direttiva 94/11/CE	Responsabile della violazione	da	a
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di calzature prive di etichetta. (comma 1)	Art. 4, paragrafo 3	Fabbricante/importatore	3.000,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di calzature aventi composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'all. I della Direttiva 94/11/CE. (comma 3)	Art. 4, paragrafo 5	Fabbricante/importatore	1.500,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'art. 4 par. 1, 2, 3, 4, della Direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana. (comma 4)	Art. 4, paragrafi da 1 a 4	Fabbricante/importatore	1.500,00	20.000,00
Utilizzo di una lingua diversa da quella italiana o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea. (comma 5)		Fabbricante/importatore	1.500,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta. (comma 2)	Art. 4, paragrafo 5	Distributore	700,00	3.500,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di calzature senza aver informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta. (comma 6)	Art. 4, paragrafo 2	Distributore	200,00	1.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, mancato ottemperamento del provvedimento di cui all'art. 3, comma 7, decreto n. 190/2017 (comma 8)	-	Fabbricante o suo rappresentante o responsabile della prima immissione sul mercato nazionale	3.000,00	20.000,00



# PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO 1007/2011 - TESSILI

## Articolo 4 Decreto Legislativo 190/2017

Disposizioni sanzionatorie	Disposizioni violate del regolamento (UE) n. 1007/2011	Responsabile della violazione	da	a
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione. (COMMA 1)	Art. 15, paragrafo 1	Fabbricante/importatore	3.000,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o del contrassegno sia privo dei dati relativi alla composizione fibrosa. (COMMA 2)	Art. 14, paragrafo 2	Fabbricante/importatore	3.000,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta o sul documento commerciale sostitutivo (la diversità deve quindi superare le tolleranze di cui all'art. 20 del reg. n. 1007/2011). (COMMA 4)	Art. 14, paragrafo 1 e 15 paragrafo 2	Fabbricante/importatore	1.500,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni di fibre diverse da quelle dell'allegato I del reg. n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana. (COMMA 6)	Art. 5 e 15 paragrafo 1	Fabbricante/importatore	1.500,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, nei prospetti o sui siti web, privo delle indicazioni relative alla composizione fibrosa. (COMMA 8)	Art. 16	Fabbricante/importatore/distributore	1.500,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase "contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della messa a disposizione sul mercato. (COMMA 9)	Art. 12	Fabbricante/importatore	1.500,00	20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile privo di etichettatura o contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. (COMMA 3)	Art. 15, paragrafo 3	Distributore	700,00	3.500,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile la cui composizione dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento. (COMMA 5)	Art. 14, paragrafo 1, 15 paragrafo 2	Distributore	700,00	3.500,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile con l'etichetta riportante la denominazione delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del reg. n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana nonché riportante in modo errato la frase "contiene parti non tessili di origine animale" (COMMA 7)	Art. 5 e 15 paragrafo 2	Distributore	200,00	1.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, mancato ottemperamento dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 10, decreto n. 190/2017 (COMMA 10)	-	Fabbricante o suo rappresentante o responsabile della prima immissione sul mercato nazionale	3.000,00	20.000,00

## LE ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 5

Organi accertatori delle violazioni:

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.



## LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE UN QUADRO OMOGENEO

### Art. 6

L'amministrazione di riferimento è il **Ministero dello Sviluppo Economico**, che svolge le **funzioni di Autorità di vigilanza del mercato**

Il Ministero **esercita le sue funzioni avvalendosi delle Camere di commercio**, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.



# LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE UN QUADRO OMOGENEO

**DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017**  
*(G.U. serie generale 296 del 20 dicembre 2017)*

## **ART. 8 (Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



**DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017**  
(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)

**ART. 10 (Abrogazioni)**

1, Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
- b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
- c) articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 11 aprile 1996.

Il presente decreto legislativo, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.





COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2017  
COM(2017) 795 final

2017/0353 (COD)

Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Text relevant for the EEA)

## NEWS FROM EUROPEAN COMMISSION

### «Goods Package»

Proposta della Commissione di un Regolamento che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione

COM (2017) 795, 19 dicembre 2017

[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0466a6b9-e4b1-11e7-9749-01aa75ed71a1.0014.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0466a6b9-e4b1-11e7-9749-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF)

# «Goods Package»

Il 19 dicembre 2017, la Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

La proposta fa parte del C.d. «Pacchetto Merci» (Good Package)

L'obiettivo è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la sorveglianza e la collaborazione tra le Autorità di sorveglianza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'UE.

# CONTESTO DELLA PROPOSTA .

## 1.1.Motivi e obiettivi della proposta

(vedi relazione della Commissione)

La realizzazione di un mercato unico più equo e approfondito, che sviluppi i suoi punti di forza e sfrutti Appieno le sue potenzialità in tutte le sue dimensioni, è una delle priorità politiche fondamentali della Commissione europea 1 . Dare seguito e attuare la comunicazione del 2015 "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" costituisce uno dei principali obiettivi del programma di lavoro della Commissione per il 2017.

All'interno del mercato unico, la libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà fondamentali. Essa genera circa il 25 % del PIL dell'UE e il 75 % degli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE. L'UE interviene in circa un sesto degli scambi mondiali di merci. Gli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE sono stati valutati in 3 063 miliardi di EUR nel 2015 3 . L'obiettivo di un mercato unico più equo e approfondito resta tuttavia ancora lungi dall'essere conseguito.

Il crescente numero di prodotti illegali o non conformi presenti sul mercato provoca distorsioni della concorrenza e rappresenta un pericolo per i consumatori. Molti operatori economici non rispettano le norme perché non le conoscono oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Sono necessari maggiori deterrenti, ma le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate dalle frontiere nazionali. Le imprese sono spesso attive sia all'interno dell'UE sia nel mondo e le moderne catene di fornitura evolvono rapidamente. **In particolare nel commercio elettronico le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà a seguire le tracce dei prodotti non conformi importati nell'UE e a individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione.**

Nel suo programma di lavoro per il 2017 4 , la Commissione ha annunciato un'iniziativa volta a rafforzare la conformità dei prodotti e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti nel quadro del "pacchetto merci". L'iniziativa riguarderà il crescente numero di prodotti non conformi sul mercato dell'Unione, offrirà incentivi per favorire il rispetto della normativa e garantirà un trattamento giusto ed equo a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

L'iniziativa è intesa in primo luogo a fornire i giusti incentivi alle imprese, intensificare i controlli di conformità e promuovere una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità preposte all'applicazione delle norme. Essa:

- consoliderà il quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato; .
- incoraggerà azioni congiunte da parte delle autorità di vigilanza del mercato di vari Stati membri; .
- migliorerà lo scambio di informazioni e promuoverà il coordinamento dei programmi di vigilanza del mercato; .
- creerà un quadro rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e per una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali.

# STATUS DELLA PROPOSTA

## **Parlamento Europeo**

Comitato per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) ha adottato la relazione sulla proposta il 3 settembre 2018. ha confermato la sua decisione di avviare negoziati con il Consiglio il 12 settembre 2018.

## **Consiglio dell'Unione**

Il 23 novembre 2018 il COREPER (organo del Consiglio dell'Unione Europea) ha incaricato la presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.

Al momento è stato trovato un primo compromesso tra la posizione espressa dal Parlamento europeo e quella espressa dalle delegazioni degli Stati Membri.

# Focus sulle vendite on-line nella proposta

**Il Parlamento Europeo** ha avanzato una proposta sul testo della Commissione di inserire un articolo specifico sugli operatori economici che offrono un prodotto in vendita online al fine di differenziare la sorveglianza del mercato dei prodotti venduti online da quella relativa agli scambi attraverso le tradizionali catene di approvvigionamento.

**Il Consiglio che da per scontato che per operatori economici si intendono anche quelli che offrono un prodotto in vendita online** propone un testo neutrale che tuttavia pone la stessa enfasi sia sulle vendite online che sulle "offline" riferite alle tradizionali catene di approvvigionamento.



## Grazie per l'attenzione Antonella Tomassi

Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese  
Divisione VII – Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
E-mail [antonella.tomassi@mise.gov.it](mailto:antonella.tomassi@mise.gov.it)

Member of "Expert Group on Textile Names and Labelling" –  
Administrative Cooperation Groups (AdCos) of Textile and Footwear Labelling  
Commission, Directorate-General for Internal  
Entrepreneurship and SMEs

